



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Fondazione
di Sardegna

ISTITUTO COMPRENSIVO TEMPIO

Piazza della Libertà, 1 - 07029 Tempio Pausania (OT) - Tel. 079 631292 - Fax 079 631292
E-mail: SSIC84000B@istruzione.it - PEC: SSIC84000B@pec.istruzione.it

Circ. n. 184

Tempio Pausania, 23-08-2021

Anno Scolastico 2020/2021

Ai Docenti

Alla DSGA

Al Personale ATA

ATTI e Sito Web

Oggetto: Green pass e certificazioni di esenzione dalla vaccinazione

Per opportuna conoscenza e a garanzia di un sereno avvio del nuovo anno scolastico si rende noto quanto segue.

GREEN PASS

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il Decreto-Legge del 06 Agosto 2021, n. 111 (articolo 1, comma 6) prevede, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico. La norma **definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione"**

La certificazione verde "*costituisce una ulteriore misura di sicurezza*" che - al momento attuale- è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute ha disciplinato anche la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per tali soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata **una certificazione di esenzione dalla vaccinazione.**

CONTROLLO DEL POSSESSO DELLA “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19”

Il decreto-legge n. 111/2021 pone a carico dei dirigenti scolastici – o di personale della scuola da loro delegato (articolo 9-ter, comma 4) - l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio nella scuola.

MANCATO POSSESSO DELLA “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19”: CONSEGUENZE

La dichiarazione di mancato possesso della certificazione verde e l’omessa esibizione della stessa comporta, per il personale che incorre in tale situazione (in violazione della norma), l’impossibilità di permanere a scuola e di svolgere le funzioni proprie del proprio profilo professionale. L’assenza dal servizio che ne consegue è considerata “ingiustificata”.

L’assenza ingiustificata per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” e la mancata esibizione della stessa, in base al decreto citato sopra, dà luogo per il personale della scuola alla seguente **sanzione: “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”** (comma 2, articolo 9-ter). Quanto alle assenze ingiustificate comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

È prevista la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “*organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni*”.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Francesco Scanu

Francesco Scanu

*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Allegati:

- Decreto-Legge-6-agosto-2021-n.-111
- nota-1237-del-13-agosto-2021-parere-tecnico-dl-111-21;
- Certificazioni esenzione alla vaccinazione - circolare-ministeriale-35309-del-4-agosto-2021;
- Aggiornamento sulle misure di quarantena - 0036254-11082021-DGPRES-DGPRES-P.